



REGIONE MOLISE



COMUNE DI RICCIA



COMUNE DI
CERCEMAGGIORE



PROVINCIA DI
CAMPOBASSO

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico da 39,2 MW nel Comune di Riccia (CB) con opere di connessione nel Comune di Cercemaggiore (CB)



Proponente	 <p>New green energy s.r.l. Via Diocleziano, 107 cap 80125 Napoli Tel:081-195 66613</p>					
Progettazione	 <p><i>Viale Michelangelo, 71</i> 80129 Napoli TEL.081 579 7998 mail: tecnico.inse@gmail.com</p> <p>Amm. Francesco Di Maso Ing. Nicola Galdiero</p> <p>Collaboratori: Geol. V.E. Iervolino Dott. A. Ianiro Archeol. A. Vella Ing. V. Triunfo Arch. C. Gaudiero Dott.ssa M. Mauro Ing. E. Famà</p>					
Elaborato	<p>Nome Elaborato:</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA</p>					
00	Giugno 2021	PRIMA EMISSIONE	INSE s.r.l.	INSE s.r.l.	INSE s.r.l.	
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione	
Scala:	/					
Formato:	A4	Codice Pratica S216	Codice Elaborato	HS216-OC21-R		





COMUNE DI RICCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

5° SETTORE - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA - P.R.G. E PARTICOLAREGGIATI - PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA (ART.4 (L) DEL T.U. D.P.R. 380 DEL 06.06.2001 e SS. MM e II)

Rif. prot.	0006718
N. Pratica	32
Riccia,	17/06/2021



IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

VISTA la richiesta presentata dal sig. PALMA MARIO nato a NAPOLI (NA) il 29/07/1977 e ivi residente alla Via Santa Lucia n. 90, in qualità di Amministratore Unico della New Green Energy s.r.l.;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Riccia;

VISTO il D.P.R.6.6.2001 n.380, art.30;

CERTIFICA

Le zone in cui ricadono le seguenti particelle e le relative prescrizioni urbanistiche dettate dal vigente Piano Regolatore Comunale:

Foglio	Part.	Zona
51	217-218-188	E1 ZONA "E" - AREA
60	45 - 42 - 184 - 123 - 124 - 125 - 92 - 56 - 55 - 127 - 39 - 105 - 106 - 107 - 113 - 81 - 184 - 102 - 103 - 104 - 110 - 114 - 141 - 142 - 140 - 209 - 191 - 97 - 85 - 93 - 108 - 36 - 62 - 57 - 61 - 60 - 46 - 210 - 58 - 59 - 33 - 31 - 49 - 48 - 52 - 53 - 27 - 32 - 34 - 30 - 29 - 28 - 22 - 20 - 19 - 183 - 177 - 178 - 179 - 180 - 173 - 171 - 172 - 174 - 175 - 211 - 88 - 6 - 200	DESTINATA PREVALENTEMENTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
62	401 - 402 - 403 - 400 - 398 - 419 - 311 - 397 - 379 - 378 - 393 - 394 - 397 - 377 - 392 - 376 - 391 - 375 - 389 - 390 - 387 - 386 - 385 - 268 - 49 - 50 - 267	ANNESSE CON L'AGRICOLTURA:
69	86	SOTTOZONA "E1"

Art. 11 - ZONA "E" - AREA DESTINATA PREVALENTEMENTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE ANNESSE CON L'AGRICOLTURA - SOTTOZONA "E1"

1) Sono classificate zone "E1" tutte le restanti parti del territorio comunale ad uso agricolo, con esclusione delle zone boschive e delle zone sottoposte al vincolo del Decreto "Galasso".

2) Le nuove costruzioni in tale zona sono regolate dalle norme successive distinte per la residenza (alloggio), ai fini della conduzione del fondo, e per gli annessi (stalle, depositi, e ricoveri in genere).

- superficie minima del lotto = 1000 mq.
- ifr (indice fondiario per la residenza) = 0,03 mc/mq.
- ifa (indice fondiario per gli annessi) = 0,07 mc/mq.
- H (altezza massima per residenze ed annessi) = 7,50 mt.
- numero di piani abitativi fuori terra = 2
- dc (distanza dei confini) = H non minore di mt. 5,00
- df (distanza tra i corpi di fabbrica) = 1,5 H non minore di mt. 10,00

3) E' possibile la costruzione a confine di terzi o in aderenza, nel rispetto delle norme del Codice Civile, previa


autorizzazione scritta del confinante.

- 4) La distanza delle stalle dai confini con terzi deve essere non minore di mt. 15,00. E' ammessa la costruzione di stalle a confine sempre di terzi previa esibizione di autorizzazione scritta dei confinanti.
- 5) Data la estrema polverizzazione della proprietà fondiaria, ai fini della applicazione degli indici volumetrici, si potrà fare ricorso all'accorpamento dei terreni rurali per una superficie non maggiore di 20.000mq. applicando l'indice fondiario di mc. 0,10/mq. dato dalla sommatoria di 0,07 + 0,03.
- 6) Nel caso di semplice ristrutturazione o restauro, è sempre possibile, nei limiti della volumetria e anche della sagoma preesistente (previo parere della Commissione Edilizia), il riadattamento interno ed esterno per uso abitativo di vecchi fabbricati rurali che allo stato attuale risultano parzialmente diroccati. E' possibile procedere all'ampliamento di un edificio esistente, in detta sottozona, facendo ricorso all'accorpamento di cui al precedente punto "5" anche in presenza di lotto minimo inferiore ai mq.1.000 previsti al punto "2".
- 7) Nella zona"E1" potranno essere consentiti impianti produttivi zootecnici non strettamente dipendenti dal fondo agricolo, nel rispetto delle seguenti norme:
- iff (indice di fabbricabilità fondiario) mc.2,00/mq.
 - Lotto minimo mq. 3.000,00
 - Ic (Indice di copertura) non superiore a 0,20
 - Dc (Distanza dai confini) non minore di 10,00 mt.
 - H. max. 6,50 tranne che per gli impianti tecnologici speciali (silos, cisterne ecc.).
- 8) L'intero volume sarà comprensivo di eventuale ricovero del guardiano (nei limiti di mq. 100,00).
- 9) Il rilascio della Concessione Edilizia per gli impianti a carattere industriale di cui al precedente comma 7) è subordinato al parere della ASL competente per territorio.
- 10) Per quanto riguarda il colore da scegliere per le facciate esterne, lo stesso, indicato dal progettista in relazione, sarà vagliato dalla Commissione Edilizia. Per gli aspetti architettonici sono applicabili prescrizioni previste per la zona B di cui al precedente art. 8.
- 11) Altri stabilimenti produttivi, strettamente connessi alle attività agricole e destinati alla trasformazione e conservazione dei prodotti dell'azienda, potranno essere autorizzati in zona "E1" su parere conforme della Commissione Edilizia nella osservanza degli indici di cui al precedente comma 7).
- 12) Le nuove costruzioni dovranno osservare una distanza di mt. 6,00 dal ciglio delle strade vicinali e interpoderali, di bonifica, di miglioramento fondiario. I distacchi dalle strade comunali, provinciali e statali saranno quelle previste dal Codice della Strada e da altre disposizioni vigenti (D.M. 02/04/1968 n°1444).
- 13) La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m dal centro abitato. Si rimanda alle disposizioni in materia sanitaria per le distanze dalle "zone G", facendo salve comunque le situazioni preesistenti.
- 14) E' possibile la recinzione a confine con i privati e strade antistanti per i fondi agricoli purché realizzate con pali conficcati nel terreno (non cementali) e per altezza massima di mt. 2,00. Le recinzioni realizzate con opere murarie devono rispettare un distacco dalle strade Statali di mt. 1,50.
- 15) Per tutti gli interventi ricadenti nella zona E, che prevedono una superficie coperta superiore a mq. 1.200 e che abbiano carattere e natura di allevamenti zootecnici – industriali, piuttosto che collegati alla superficie agricola di riferimento, è necessario il preventivo assenso del Consiglio Comunale.

Si rilascia a richiesta di parte, in carta resa LEGALE, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.380/2001 art.30.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
 Ing. Alfonso MOFFA





COMUNE DI CERCEMAGGIORE

(Prov. di Campobasso)

tel. 0874799348-0874799134

fax 0874799626

P.I. 0022518070

Ufficio Tecnico

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 12.05.2021 dal sig. PALMA Mario
VISTI gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che gli immobili siti in questo Comune, e così riportati in catasto:

Foglio di mappa n. 29 particelle n. 333-48-47-46-43-433-493-480-98-99-100-101-104-105-357-356-428-346-347-348-330-102-485-484-488-107-108-358-119-406-115-329-460-461-359-360-109-110-118-326-117-116-113-112-362-398-397-361-399-161-165-378-377-376-414-413-111. Foglio n. 43 particelle n. 65-311-312-89-52-100-101-95-63.

Sono di natura agricola e sono, dal vigente Programma di fabbricazione, compresi nella zona "E" – Agricola -. Le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate, previste dal P. di F. e dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) sono quelle di seguito riportate:

N.T.A. Art. 48 – zona "E" – Agricola -. La zona agricola comprende quelle parti del territorio destinate prevalentemente all'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia. In tale zona è consentita la realizzazione di costruzioni destinate a:

- residenza;
- ricoveri per animali e per allevamenti di tipo industriale;
- fabbricati rustici, silos, serbatoi, ricoveri per macchine agricole, serre fisse per la floricoltura e l'orticoltura intensiva;
- costruzioni per la trasformazione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli nonché l'uso, la manutenzione e la custodia delle macchine agricole;

Detta zona può essere oggetto solo di intervento edilizio diretto, purché questo avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria (Iff 0,53 mc/mq) di cui:
- per gli edifici destinati ad abitazioni l'indice fondiario non deve superare i 0,03 mc. per ogni mq di superficie fondiaria (If = 0,03 mc/mq);
- per gli edifici di servizio agricolo quali ricoveri per attrezzi, depositi, cucine rustiche nonché gli insediamenti artigianali – commerciali di carattere agricolo quali cantine sociali, allevamenti zootecnici, oleifici, caseifici, frantoi, centri di raccolta di prodotti agricoli, stalle, silos, locali e piazzali depositi materiali zootecnici, ecc... è consentito un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,50 mc. per ogni mq. di superficie fondiaria (If = 0,50 mc/mq.).
- la superficie minima di intervento deve essere maggiore o uguale di mq. 1000 ; è consentito l'accorpamento di altri terreni, siti nello stesso Comune, fino ad un massimo di mq. 15.000 oltre il lotto di sedime;
- il rapporto massimo di copertura non deve essere superiore a 0,30 mq. per ogni mq. di superficie fondiaria (Q = 0,30 mq/mq);
- l'altezza massima non deve superare i 7,50 ml; a tale altezza si può derogare nel caso degli insediamenti di cui alla precedente lettera c) (Hf = 7,50ml);
- il numero dei piani non può essere superiore a due (N = 2);
- l'indice di visuale libera è stabilito in 0,5 ml. per ogni ml. di altezza del fronte;
- il distacco dagli edifici vicini non deve essere inferiore a ml. 10,00 mentre quello dai confini non deve essere inferiore a ml. 5,00, salvo quanto previsto al 2^a comma del precedente art. 25;
- i distacchi dalle strade sono quelli stabiliti dal D.M. 02.04.1968, n. 1404, nonché dal vigente nuovo codice della strada;

Si omettono le norme che regolano la materia contenute nelle leggi dello Stato e della Regione.

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del comma 2) art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 15 L. 185/2011);

Cercemaggiore lì 12.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco ZURLO





Comune di Castelpagano

Provincia di Benevento

82024 Piazza Municipio 14 - Tel. 0824935205 – 0824935004 Fax 0824 935217 – C.F. 80001770629

e-mail: protocollo@comunecastelpagano.net - pec: protocollo@pec.comune.castelpagano.bn.gov.it

SETTORE TECNICO

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - PATRIMONIO

Vista l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 08/05/2021 con n. 2680 a firma del signor Mario Palma, nato a Napoli il 29/07/1977 e residente a Napoli in Via s.Lucia n. 90, intesa ad ottenere il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica per le aree site in agro di questo Comune, in catasto individuate al

Foglio	6	Particelle	==86==178==223==65==170==153==37=====
Foglio	5	Particelle	==143==278==187=====

- Visto il Piano Regolatore Generale approvato;
- Vista la regolarità della documentazione allegata all'istanza;

CERTIFICA

Che le aree di cui alla sotto indicate particelle catastali sono classificate:

DESTINAZIONE URBANISTICA				ALTRI VINCOLI
FOGLIO	Particella	Classificazione Urbanistica	Prescrizione urbanistiche	VINCOLI SPECIALI
6	86	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	"ZONA AGRICOLA E1 - E2"	no
6	178	"ZONA AGRICOLA E1-E2" (per circa 4/5)	A)-Per la realizzazione di PERTINENZE AGRICOLE: -I volumi ad uso pertinenze devono essere collocati al solo piano terra; -I locali ad uso stalla e fienile vanno collocati in corpi separati dall'abitazione;	no
6	178	"FOSSI E TORRENTI" (per circa 1/5)	-Per gli impianti produttivi di trasformazione o conservazione di prodotti agricoli, di allevamento del bestiame si osserva l'indice di copertura Ic = 0,05 mq., distanze dai confini mt. 20, le stalle i silos i magazzini ed i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli osservano l'indice di fabbricabilità If = 0,10 mc./mq.;	no
6	223	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	Titolari dell'intervento: Art. 12 legge 09/05/1975 n. 153;	no
6	65	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	B)-Per la realizzazione di ABITAZIONI: E' consentita la ricostruzione dei fabbricati esistenti con incremento non superiore al 20%;	no
6	170	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	Le nuove costruzioni ad uso residenziale osservano gli indici sottoelencati: -Aree Seminatave ed a frutteto 0,03 mc./mq.;	no
6	153	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Aree Seminatave irrigue con colture pregiate ed orti 0,05 mc./mq.;	no
6	37	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Aree Boschive, pascolive ed incolte 0,003 mc./mq. Sono escluse dal computo dei volumi i locali ad uso autorimessa aventi superficie utile < 25 mq. ed altezza utile < 2,60; non sono consentite autorimesse su solaio;	no
5	143	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	E' consentito l'accorpamento di volumi edilizi in zona agricola mediante l'asservimento di più particelle in favore dei sottoelencati soggetti:	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
5	278	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	a)-ai richiedenti non beneficiari della concessione edilizia gratuita purché l'estensione del terreno disponibile e necessario all'edificazione sia relativo ai fondi confinanti;	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
5	187	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	b)-ai richiedenti che abbiano diritto alla concessione gratuita purché l'estensione del terreno disponibile, anche se non confinante, sia nell'ambito del Comune o dei Comuni limitrofi, anche se di altra proprietà; in ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.;	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
			-Titolari dell'intervento: Art. 12 della Legge 09.05.1975 N° 153; Per soggetti diversi l'indice di fabbricabilità fondiario ad uso abitativo viene ridotto a 0,01 mc./mq. senza aggiunta di pertinenze. C)-PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE: Nelle aree interessate da attività estrattive è consentita la realizzazione degli impianti tecnologici e la lavorazione. Tali attività sono consentite solo se in possesso delle prescritte autorizzazioni degli organi Statali e/o Regionali. "FOSSI E TORRENTI" Interventi specifici o settoriali: "Tutela del corpo idrico" – "eventuale disinquinamento e sistemazione" Usi preferenziali: "Parco naturale"; Usi compatibili: "Bosco ceduo" - "Infrastrutture di attraversamento".	

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Castelpagano, 21/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Pierpaolo CAPOZZI




Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01009926 0000RCE0 W16LC001
00053566 25/02/2021 12:06:42
4578-00088 7562D0444E2CD250
IDENTIFICATIVO : D1191761470895

0 1 19 176147 089 5



Comune di Castelpagano

Provincia di Benevento

82024 Piazza Municipio 14 - Tel. 0824935205 – 0824935004 Fax 0824 935217 – C.F. 80001770629

e-mail: protocollo@comunecastelpagano.net - pec: protocollo@pec.comune.castelpagano.bn.gov.it

SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - PATRIMONIO

Vista l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 08/05/2021 con n. 2682 a firma del signor Mario Palma, nato a Napoli il 29/07/1977 e residente a Napoli in Via s.Lucia n. 90, intesa ad ottenere il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica per le aree site in agro di questo Comune, in catasto individuate al

Foglio	5	Particelle	==179==180==178==177==176==97==237==62==241==256==244=
--------	---	------------	--

- Visto il Piano Regolatore Generale approvato;
- Vista la regolarità della documentazione allegata all'istanza;

CERTIFICA

Che le aree di cui alla sotto indicate particelle catastali sono classificate:

DESTINAZIONE URBANISTICA				ALTRI VINCOLI
FOGLIO	Particella	Classificazione Urbanistica	Prescrizione urbanistiche	VINCOLI SPECIALI
5	179	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	"ZONA AGRICOLA E1 - E2" A)-Per la realizzazione di PERTINENZE AGRICOLE: -I volumi ad uso pertinenze devono essere collocati al solo piano terra; -I locali ad uso stalla e fienile vanno collocati in corpi separati dall'abitazione; -Per gli impianti produttivi di trasformazione o conservazione di prodotti agricoli, di allevamento del bestiame si osserva l'indice di copertura $I_c = 0,05$ mq., distanze dai confini mt. 20, le stalle i silos i magazzini ed i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli osservano l'indice di fabbricabilità $I_f = 0,10$ mc./mq.;	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
5	180	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	Titolari dell'intervento: Art. 12 legge 09/05/1975 n. 153; B)-Per la realizzazione di ABITAZIONI: E' consentita la ricostruzione dei fabbricati esistenti con incremento non superiore al 20%;	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
5	178	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	Le nuove costruzioni ad uso residenziale osservano gli indici sottoelencati: -Aree Seminate ed a frutteto 0,03 mc./mq.;	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
5	177	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Aree Seminate irrigue con colture pregiate ed orti 0,05 mc./mq.;	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
5	176	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Aree Boschive, pascolive ed incolte 0,003 mc./mq.	Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
5	97	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	Sono escluse dal computo dei volumi i locali ad uso autorimessa aventi superficie utile < 25 mq. ed altezza utile < 2,60; non sono consentite autorimesse su solaio;	no
5	237	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	E' consentito l'accorpamento di volumi edilizi in zona agricola mediante l'asservimento di più particelle in favore dei sottoelencati soggetti: a)-ai richiedenti non beneficiari della concessione edilizia gratuita purché l'estensione del terreno disponibile e necessario all'edificazione sia relativo ai fondi confinanti;	no
5	62	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	b)-ai richiedenti che abbiano diritto alla concessione gratuita purché l'estensione del terreno disponibile, anche se non confinante, sia nell'ambito del Comune o dei Comuni limitrofi, anche se di altra proprietà; in ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.;	no
5	241	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Titolari dell'intervento: Art. 12 della Legge 09.05.1975 N° 153; Per soggetti diversi l'indice di fabbricabilità fondiario ad uso abitativo viene ridotto a 0,01 mc./mq. senza aggiunta di pertinenze.	no
5	256	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	C)-PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE: Nelle aree interessate da attività estrattive è consentita la realizzazione degli impianti tecnologici e la lavorazione. Tali attività sono consentite solo se in possesso delle prescritte autorizzazioni degli organi Statali e/o Regionali.	no
5	244	"ZONA AGRICOLA E1-E2"		no

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Pierpaolo CAPOZZI





Comune di Castelpagano

Provincia di Benevento

82024 Piazza Municipio 14 - Tel. 0824935205 – 0824935004 Fax 0824 935217 – C.F. 80001770629

e-mail: protocollo@comunecastelpagano.net - pec: protocollo@pec.comune.castelpagano.bn.gov.it

SETTORE TECNICO

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - PATRIMONIO

Vista l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 11/05/2021 con n. 2722 a firma del signor Mario Palma, nato a Napoli il 29/07/1977 e residente a Napoli in Via s.Lucia n. 90, intesa ad ottenere il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica per le aree site in agro di questo Comune, in catasto individuate al

Foglio	5	Particelle	==255==251==252==257==263==264==265==274==275==276==
Foglio	1	Particelle	==108=====

- Visto il Piano Regolatore Generale approvato;
- Vista la regolarità della documentazione allegata all'istanza;

CERTIFICA

Che le aree di cui alla sotto indicate particelle catastali sono classificate:

DESTINAZIONE URBANISTICA				ALTRI VINCOLI
FOGLIO	Particella	Classificazione Urbanistica	Prescrizione urbanistiche	VINCOLI SPECIALI
5	255	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	"ZONA AGRICOLA E1 - E2" A)-Per la realizzazione di PERTINENZE AGRICOLE: -I volumi ad uso pertinenze devono essere collocati al solo piano terra; -I locali ad uso stalla e fienile vanno collocati in corpi separati dall'abitazione; -Per gli impianti produttivi di trasformazione o conservazione di prodotti agricoli, di allevamento del bestiame si osserva l'indice di copertura I _c = 0,05 mq., distanze dai confini mt. 20, le stalle i silos i magazzini ed i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli osservano l'indice di fabbricabilità I _f = 0,10 mc./mq.; Titolari dell'intervento: Art. 12 legge 09/05/1975 n. 153;	no
5	251	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	B)-Per la realizzazione di ABITAZIONI: E' consentita la ricostruzione dei fabbricati esistenti con incremento non superiore al 20%;	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	252	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	Le nuove costruzioni ad uso residenziale osservano gli indici sottoelencati: -Aree Seminatve ed a frutteto 0,03 mc./mq.;	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	257	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Aree Seminatve irrigue con colture pregiate ed orti 0,05 mc./mq.;	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	263	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Aree Boschive, pascolive ed incolte 0,003 mc./mq. Sono escluse dal computo dei volumi i locali ad uso autorimessa aventi superficie utile < 25 mq. ed altezza utile < 2,60; non sono consentite autorimesse su solaio;	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	264	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	E' consentito l'accorpamento di volumi edilizi in zona agricola mediante l'asservimento di più particelle in favore dei sottoelencati soggetti:	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	265	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	a)-ai richiedenti non beneficiari della concessione edilizia gratuita purché l'estensione del terreno disponibile e necessario all'edificazione sia relativo ai fondi confinanti;	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	274	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	b)-ai richiedenti che abbiano diritto alla concessione gratuita purché l'estensione del terreno disponibile, anche se non confinante, sia nell'ambito del Comune o dei Comuni limitrofi, anche se di altra proprietà; in ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.;	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	275	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	-Titolari dell'intervento: Art. 12 della Legge 09.05.1975 N° 153;	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
5	276	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	Per soggetti diversi l'indice di fabbricabilità fondiario ad uso abitativo viene ridotto a 0,01 mc./mq. senza aggiunta di pertinenze.	-Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
1	108	"ZONA AGRICOLA E1-E2"	C)-PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE: Nelle aree interessate da attività estrattive è consentita la realizzazione degli impianti tecnologici e la lavorazione. Tali attività sono consentite solo se in possesso delle prescritte autorizzazioni degli organi Statali e/o Regionali.	-Vincolo Idrogeologico Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 -Area S.I.C. - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia -Vincolo Paesaggistico: (Art. 142 Dlgs.42) -Vallone Tammarecchia -Lago Comunale -Bosco

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Castelpagano, 21/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Pierpaolo CAPOZZI

1

